

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, in assenza dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Renzo Testolin, richiama il titolo III della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 recante disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale e in particolare l'art. 60, comma 1, lettera cbis) che prevede la possibilità di concedere contributi alle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per valorizzare i sottoprodotti.

Evidenzia che tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1952 del 5 ottobre 2012 la quale stabilisce tuttavia la riduzione di dieci punti percentuali dell'intensità massima di aiuto di tutte le leggi regionali aventi ad oggetto contributi economici di qualunque genere, espressi in percentuale.

Fa presente che l'art. 75 della legge regionale 32/2007 stabilisce che sia la Giunta regionale a definire, con propria deliberazione, le spese ammissibili per le agevolazioni previste e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi diretti all'ottenimento delle stesse.

Richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1829 in data 14.09.2012 relativa all'approvazione dei criteri di applicazione del soprarichiamato art. 60, comma 1, lett. cbis) con riferimento alla valorizzazione dei sottoprodotti lattiero-caseari (raccolta e trasporto del siero), per il periodo 01.11.2012/31.10.2013.

Propone quindi di definire i criteri di applicazione dell'art. 60, della legge regionale 32/2007, con particolare riferimento ai contributi per la valorizzazione dei sottoprodotti lattiero-caseari relativamente alla raccolta e trasporto del siero residuo delle lavorazioni casearie, riconducibili al comma 1, lettera cbis), del suddetto articolo, come da allegato alla presente deliberazione e, su proposta del Dirigente della Struttura pianificazione agricolo-territoriale e strutture aziendali, di stabilire che i criteri siano validi per il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 marzo 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin, in assenza dell'Assessore, Renzo Testolin;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 del 30 agosto 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013, con decorrenza dal 1° settembre 2013, e di disposizioni applicative;

- visto, inoltre, l'obiettivo gestionale n. 21.02.00.02 “– Politiche di sviluppo rurale – interventi di parte corrente 1.10.1.10.” del bilancio di gestione per l'anno 2013;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura pianificazione-agricolo territoriale e strutture aziendali dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di approvare i criteri di applicazione della l.r. 32/2007, art. 60 comma 1 lettera cbis) (Assistenza tecnica e altri aiuti di importanza minore alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), con riferimento alla valorizzazione dei sottoprodotti, in particolare nel settore lattiero-caseario relativamente alla raccolta e trasporto del siero residuo delle lavorazioni, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
2. di stabilire che i suddetti criteri sono validi per il periodo dal 1° novembre 2013 al 31 marzo 2014;
3. di impegnare la spesa di euro 208.950,00 (duecentottomilanovecentocinquanta/00) nel seguente modo:
 - per l'anno 2013 per euro 75.950,00 (settantacinquemilanovecentocinquanta/00) sul capitolo 43991 “Contributi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli per la valorizzazione dei sottoprodotti” - richiesta 15457 “Contributi per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero-casearie al centro essiccamento di Saint-Marcel”, del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2013/2015, che presenta la necessaria disponibilità,
 - per l'anno 2014 per euro 133.000,00 (centotrentatremila/00) sul capitolo 43991 “Contributi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli per la valorizzazione dei sottoprodotti” – richiesta 15457 “Contributi per il trasporto del siero residuo delle lavorazioni lattiero-casearie al centro essiccamento di Saint-Marcel” del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2013/2015, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, come stabilito dall'art. 75, comma 2, della l.r. 32/2007.

ALLEGATO alla deliberazione della Giunta regionale n. 1592 in data 4 ottobre 2013

Art. 1

Ambito di applicazione

1. I presenti criteri si applicano alla concessione degli aiuti cui all'art. 60 comma 1 lettera cbis) della legge regionale 32/2007 (assistenza tecnica e altri aiuti di importanza minore alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) il quale prevede la concessione di aiuti per la valorizzazione dei sottoprodotti.

Art. 2

Tipologie di contributo

1. I presenti criteri di applicazione disciplinano i contributi per la valorizzazione dei sottoprodotti e, in particolare, per la raccolta e il trasporto del siero.
2. Sono ritenute ammissibili a contributo le spese riguardanti la raccolta ed il trasporto del siero, presso il centro essiccamento siero di Saint-Marcel, sostenute nel periodo dal 1° novembre 2013 al 31 marzo 2014.

Art. 3

Beneficiari

1. Le piccole e medie imprese (imprese individuali, società e cooperative), in forma singola o associata, operanti nel territorio regionale e attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli lattiero-caseari.

Art. 4

Intensità del contributo

1. Il contributo è fissato nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Per i caseifici che hanno un volume di siero inferiore a 1.000.000 di litri all'anno verrà concesso un contributo non superiore a 25.000 euro, per i caseifici con volumi superiori a 1.000.001 di litri all'anno l'importo del contributo non potrà essere superiore 45.000 euro. Gli importi di cui sopra saranno valutati, per ogni singolo caseificio, sulla base di una griglia di valutazione, predisposta dagli uffici competenti, che prende in considerazione una quota fissa per l'erogazione del servizio e quote variabili in relazione al quantitativo di siero trasportato, al periodo produttivo e alla dislocazione sul territorio.
2. Nel caso in cui lo stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del bilancio regionale risulti insufficiente per erogare i contributi nella misura massima, sarà operata una riduzione percentuale lineare su tutti i predetti contributi, in modo da rientrare nei limiti delle disponibilità di bilancio, con apposito provvedimento dirigenziale.
3. L'importo non concesso per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nell'anno di riferimento non può essere riconsiderato nell'anno successivo.
4. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006.

Art. 5

Termini e modalità di presentazione delle domande di ammissione al contributo

1. Al fine della concessione del contributo previsto, le aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli lattiero-caseari dovranno inoltrare apposita domanda alla struttura competente a firma del legale rappresentante.
2. Il termine per la presentazione delle domande di ammissibilità al contributo relativo al periodo dal 1° novembre 2013 al 31 marzo 2014 è fissato al 15 ottobre 2013. Oltre tale data potranno essere ammesse a contributo esclusivamente le richieste provenienti da caseifici di nuovo avviamento o che non abbiano usufruito del contributo nel corso dell'ultimo anno. La richiesta dovrà in ogni caso essere presentata almeno 30 giorni prima della data di inizio di conferimento del siero al centro essiccamento di Saint-Marcel.
3. Le domande presentate utilizzando i moduli predisposti dalla struttura competente possono essere consegnate a mano, spedite per posta tramite raccomandata o per fax. Nel caso di domande inviate mediante raccomandata postale, fa fede la data di presentazione all'ufficio postale.
4. La domanda dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il beneficiario dell'aiuto prende atto della natura "de minimis" del contributo richiesto ed elenca gli eventuali aiuti di natura "de minimis" percepiti nell'arco dell'ultimo triennio.
5. L'erogazione del nuovo aiuto "de minimis" potrà avvenire solo previo accertamento che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dal richiedente, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due precedenti, a un livello eccedente il massimale previsto di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Art. 6

Liquidazione delle spese sostenute

1. I contributi saranno liquidati a seguito della presentazione delle fatture e del relativo bonifico di pagamento.
2. La domanda di liquidazione del contributo dovrà essere presentata entro 65 giorni dalla data di emissione delle fatture da parte del trasportatore.

Art. 7

Criteri per la concessione di benefici

1. La concessione del contributo è disposta con provvedimento del dirigente competente. Del mancato accoglimento sarà data comunicazione per iscritto.
2. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dall'attuale normativa legislativa in fatto di attestazioni non veritiere, oltre ad incorrere nelle responsabilità di legge, l'agevolazione regionale sarà immediatamente revocata.

Art. 8

Procedimento Amministrativo

1. La struttura competente deve dar corso alle domande di ammissibilità al contributo e alle richieste di liquidazione del contributo entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.